

REGOLAMENTO DELL'ASSEMBLEA PARROCCHIALE

1. L'Assemblea parrocchiale è convocata dal Presidente parrocchiale uscente per:

- a) verificare il cammino svolto nel triennio, con particolare riferimento al documento approvato dalla precedente Assemblea parrocchiale, agli orientamenti triennali e al documento di lavoro per il cammino assembleare;
- b) individuare prospettive/attività/attenzioni sulle quali l'intera Associazione parrocchiale sceglie di impegnarsi, anche tenuto conto delle tematiche/problematiche/sollecitazioni offerte dal documento di lavoro per il cammino assembleare;
- c) eleggere il nuovo Consiglio parrocchiale e l'eventuale ulteriore delegato all'Assemblea diocesana;
- d) indicare eventuali candidature al Consiglio Diocesano;
- e) contribuire all'elaborazione del documento della XVIII Assemblea Diocesana, in virtù del confronto svolto a partire dal documento di lavoro per il cammino assembleare, con particolare riferimento alle schede di lavoro.

2. Il Presidente parrocchiale uscente, con la collaborazione del Consiglio parrocchiale, provvede a predisporre quanto necessario per favorire la partecipazione di tutti i soci aventi diritto, per garantire il regolare svolgimento dell'Assemblea e delle operazioni di voto, per dare attuazione alle indicazioni pervenute dal Consiglio Diocesano e dal Centro Nazionale circa il cammino assembleare.

3. L'Assemblea parrocchiale risulta validamente costituita con la presenza della metà più uno dei soci aventi diritto.

La validità della costituzione deve essere verificata anche all'apertura delle operazioni di voto.

Il parroco è segno della presenza del Vescovo e nella celebrazione dell'Assemblea parrocchiale ne è il rappresentante.

È necessario che all'Assemblea parrocchiale sia presente almeno un membro del Consiglio Diocesano, o un delegato della Presidenza Diocesana, per sottolineare la centralità della dimensione diocesana e per garantire il corretto funzionamento dell'Assemblea stessa.

4. I dati delle adesioni di riferimento sono quelli dell'anno associativo 2022/2023.

Quanti non fossero stati soci in tale anno associativo e volessero accedere con diritto di voto all'Assemblea parrocchiale devono provvedere a fare regolare adesione per l'anno 2023/2024 prima dell'Assemblea parrocchiale.

I candidati per il Consiglio parrocchiale, per l'elezione come delegato all'Assemblea diocesana, per l'indicazione della candidatura per il Consiglio Diocesano devono essere regolarmente iscritti all'Associazione parrocchiale per l'anno associativo 2023/2024.

5. All'Assemblea parrocchiale partecipano con diritto di voto tutti i soci dell'Associazione parrocchiale in regola con le adesioni che hanno compiuto il 14° anno di età. Nel caso sia ritenuto opportuno, è possibile far votare all'inizio dell'Assemblea parrocchiale un emendamento, presentato per iscritto dal Consiglio parrocchiale, per l'ammissione al voto dei giovanissimi che compiono 14 anni entro il 31 dicembre 2023. L'Assemblea parrocchiale è coordinata da un presidente, eletto dall'Assemblea all'apertura dei lavori e che, di norma, non dovrebbe essere il Presidente parrocchiale uscente o uno dei soci candidati.

6. All'Assemblea parrocchiale, partecipano senza diritto di voto, il Parroco, l'Assistente parrocchiale e altri Sacerdoti della parrocchia. All'Assemblea parrocchiale possono essere invitate, senza diritto di voto, altre persone con ruoli istituzionali, pastorali o professionali di particolare rilievo.

7. Le elezioni in sede di Assemblea parrocchiale avviene a livello unitario (tutti votano tutti) e possono essere eletti coloro che al momento dell'Assemblea sono regolarmente iscritti all'Associazione parrocchiale per l'anno associativo 2023/2024, hanno compiuto il 18° (diciottesimo)

anno di età e non si trovano in una delle situazione di incompatibilità previste dal Regolamento nazionale di attuazione. I candidati per il settore giovani non debbono aver compiuto 30 (trenta) anni.

8. Le candidature debbono essere sollecitate dai responsabili educativi ed associativi presso tutti i soci che hanno i requisiti di eleggibilità, in particolare verso quelle persone che il consiglio parrocchiale ritiene maggiormente significative per conoscenza associativa, esperienza e impegno. Le candidature debbono essere presentate dal Consiglio parrocchiale entro l'inizio dei lavori dell'Assemblea parrocchiale. Dei candidati possono essere redatti appositi cartelloni suddivisi per incarico. Per facilitare le procedure elettive potrebbe essere utile che le schede su cui i soci sono chiamati ad esprimere le preferenze, contenessero già i nomi dei candidati o almeno fossero dello stesso colore dei cartelloni ove sono scritte le candidature. Nel caso l'Associazione parrocchiale non riesca ad esprimere delle candidature, sono candidati tutti i soci, giovani e adulti in possesso dei requisiti richiesti, salvo l'accoglimento prima dell'inizio delle operazioni di voto, di eventuali esclusioni per gravi motivi personali o familiari o per aver già assolto due mandati nel medesimo incarico.

9. Per le operazioni di voto deve essere eletta dall'Assemblea, all'inizio della stessa, una commissione elettorale, da cui di norma sono esclusi i soci candidati. Tale commissione procede alla consegna delle schede elettorali, allo spoglio delle schede votate e alla redazione di un elenco delle persone votate con le preferenze riportate. La commissione elettorale dovrà munirsi di un elenco dei soci aventi diritto al voto su cui annoterà il ritiro e la riconsegna delle schede di quanti si presenteranno a votare. Le schede elettorali prima di essere consegnate dovranno essere controfirmate dalla commissione elettorale.

10. Il voto espresso dai soci aventi diritto è personale, segreto e non può essere delegato. L'esercizio del diritto di voto può essere esercitato dagli aventi diritto solamente durante i lavori dell'Assemblea parrocchiale. Ogni socio votante può esprimere una sola preferenza per ciascuna lista. Per le sole associazioni che debbono eleggere più responsabili per ciascun settore o articolazione, è possibile far votare all'inizio dell'Assemblea parrocchiale un emendamento, presentato per iscritto dal Consiglio parrocchiale, sulla scelta di votare 2 preferenze per ciascuna lista (adulti, giovani, ACR).

11. Al termine delle operazioni di voto, il presidente dell'Assemblea proclama gli eletti. Risulteranno eletti i candidati che avranno avuto il maggior numero di preferenze. A parità di voti risulterà eletto il candidato più anziano di età. Al fine di mantenere un rapporto equilibrato tra i sessi e nel solo caso debbano essere eletti più responsabili per ciascun settore o articolazione, è consigliabile scegliere il primo uomo e la prima donna che hanno riportato il maggior numero di voti. È consigliabile che tra i membri eletti per la lista giovani uno curi particolarmente i giovanissimi.

12. Nel caso fossero stati eletti soci che non erano candidati è necessario investirli di tale chiamata alla responsabilità da parte dell'Assemblea, anche per iscritto, e dare loro un tempo sufficiente per una decisione in merito. Nel caso le persone elette rifiutassero l'incarico, si dovrà procedere a investire i successivi nell'ordine delle preferenze. Se non ci fossero altri eletti o tutti rifiutassero, il Consiglio parrocchiale dovrà procedere ad una nuova convocazione dell'Assemblea parrocchiale entro e non oltre il 20 novembre 2023.

13. L'assemblea parrocchiale elegge, a scrutinio segreto, i Consiglieri parrocchiali nel numero seguente:

- a) associazioni parrocchiali fino a 100 soci, giovani e adulti, 6 membri (2 membri per la lista adulti, 2 membri per la lista giovani e 2 membri per la lista ACR);
- b) associazioni parrocchiali oltre 100 soci, giovani e adulti, 9 membri (3 membri per la lista adulti, 3 membri per la lista giovani e 3 membri per la lista ACR);
- c) associazioni parrocchiali di ridotte dimensione possono eleggere 3 membri (1 membro per la lista

adulti, 1 membro per la lista giovani e 1 membro per la lista ACR o comunque 1 membro per ogni componente associativa costituita).

14. Dell'Assemblea parrocchiale deve essere redatto apposito verbale, debitamente firmato dal segretario e dal presidente dell'Assemblea, che unitamente alla relazione del Presidente parrocchiale uscente e ai documenti approvati, deve essere inviato alla segreteria diocesana entro 7 (sette) giorni e, in ogni caso, non oltre il 20 novembre 2023.

15. Il Presidente parrocchiale uscente, sentito il Parroco e/o l'Assistente parrocchiale, provvede a convocare per iscritto e con congruo anticipo - dandone formale comunicazione anche alla segreteria diocesana - la prima riunione del Consiglio parrocchiale eletto, entro e non oltre 20 novembre 2023, per la designazione, a mezzo di elezione a scrutinio segreto, di una sola persona ai fini della nomina di Presidente parrocchiale, che sarà effettuata dall'Arcivescovo di Fermo. Di tale riunione, alla quale può essere opportuno invitare un membro della Presidenza Diocesana, e degli esiti della designazione deve essere redatto apposito verbale, debitamente firmato dal Presidente parrocchiale uscente e dal Parroco, da trasmettere alla segreteria diocesana entro 5 (cinque) giorni e, in ogni caso, non oltre il 21 novembre 2023. La persona designata per la nomina a Presidente parrocchiale deve essere regolarmente iscritta all'AC parrocchiale per l'anno associativo 2023/2024 e non trovarsi in condizioni/situazioni non conformi a quanto previsto per gli incarichi direttivi dallo Statuto, dal Regolamento nazionale di attuazione e dall'Atto Normativo Diocesano.